



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Nazionali/Generali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57. Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021". Art. 22 Riposo e congedo solidale – Contrattazione collettiva integrativa e livello centrale – Accordo sottoscritto in data 6 febbraio 2023 – Indicazioni applicative.

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota GDAP-0267993.U datata 4 luglio 2023, della Direzione Generale del Personale, relativa a quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Al Signori Direttori generali
SEDE

Ai Signori Provveditori regionali
LORO SEDI

Al Signor Direttore
della Scuola Superiore dell' esecuzione penale
SEDE

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari
LORO SEDI

Ai Signori Direttori delle Scuole
di formazione e degli istituti di istruzione
LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Signor Capo del Dipartimento
dell' Amministrazione penitenziaria
SEDE

Alla Signora Vice Capo del Dipartimento
dell' Amministrazione penitenziaria
SEDE

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria Generale
(per la trasmissione agli uffici del Capo del Dipartimento)
SEDE

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni sindacali
SEDE



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57. Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». - **Art. 22 Riposo e congedo solidale** - Contrattazione collettiva integrativa a livello centrale - Accordo sottoscritto in data 6 febbraio 2023 - Indicazioni applicative.

Come è noto, l'art. 22 del D.P.R. 20 aprile 2022 n.57 nel recepire la disciplina di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.151 ha istituito, nell'ambito dell'ordinamento del personale del comparto sicurezza, l'istituto del congedo e riposo solidale.

Ne deriva la possibilità, anche per il personale della Polizia Penitenziaria, fino alla qualifica di commissario capo ed equiparate, di cedere e ricevere, dai colleghi appartenenti al Corpo, giornate di congedo solidale per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti.

Nel richiamare integralmente il citato art.22 per quanto attiene alla disciplina generale dell'istituto di nuova introduzione, si intende con la presente fornire alcune ulteriori indicazioni applicative, anche in esito all'Accordo sulle procedure sottoscritto con le OO.SS. di categoria lo scorso 7 febbraio.

In quella sede si è statuito che, in via generale, l'istituto del congedo e riposo solidale (di seguito: congedo solidale) è curato dall'Amministrazione mediante un sistema centralizzato, a gestione informatizzata, da realizzare entro il 31 dicembre 2023 presso la Direzione Generale del Personale, nel quale confluiranno, in forma anonima, la cessione e le richieste di congedo solidale.

Al momento sono in corso le attività di analisi per lo sviluppo del predetto sistema.

Nelle more dell'attuazione del sistema centralizzato, l'Accordo prevede la possibilità di cedere il congedo solidale solo in forma diretta.

Posto che nella fase transitoria della cessione diretta sono già individuati il cedente ed il ricevente, resta fermo che il personale che intende beneficiare del congedo solidale deve presentare apposita istanza all'Ufficio/Istituto di appartenenza precisando il numero di giorni, non superiore a trenta, necessari per assistere il figlio minore che necessita di cure costanti corredata da adeguata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Al riguardo, al fine di assicurare un'equa e uniforme valutazione delle esigenze assistenziali sottese a tutte le istanze presentate dal personale della Polizia Penitenziaria, è stata predisposta una scheda (allegato n.1), da utilizzare ai fini della fruizione del beneficio in argomento, nella quale il medico della struttura sanitaria pubblica o convenzionata dovrà attestare, sulla base di criteri omogenei, le particolari condizioni di salute del minore che necessita di cura costanti.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

Le istanze di congedo solidale successive alla prima, entro il limite di centoventi giorni annui, seguono la procedura descritta ad eccezione di quelle connesse a patologie dichiarate non rivedibili nella citata scheda, per le quali le particolari condizioni di salute del figlio minore sono comprovate mediante il rinvio alla documentazione sanitaria già depositata.

Le giornate di congedo solidale devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge contrattuali che ne disciplinano la fruizione e restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che ne hanno giustificato la cessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di assegnazione (tenuto conto dell'articolo 22, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 57 del 2022 che stabilisce che il congedo solidale può essere goduto solo dopo la completa fruizione dei giorni di congedo e di riposo ordinariamente spettanti, fermi restando, in capo ai beneficiari, i termini previsti dall'articolo 9 del d.P.R. n. 39 del 2018 e dall'articolo 1 della legge n. 937 del 1977, rispettivamente, per la fruizione del congedo ordinario e del riposo ceduto.

Ove cessino le condizioni che hanno legittimato la concessione del beneficio, il dipendente ricevente ha l'obbligo di comunicarlo senza ritardo all'Ufficio o Istituto di appartenenza, per le successive incombenze (provvedimento di decadenza dalla facoltà di fruizione, restituzione al cedente) del livello organizzativo deputato a gestire la procedura di assegnazione (vedi appresso).

Fino all'attivazione del sistema informatico centralizzato, la procedura di assegnazione è gestita dall'Ufficio o Istituto di appartenenza del richiedente qualora lo stesso usufruisca di congedo solidale ceduto direttamente da un collega che presta servizio nella medesima sede.

Se si tratta di cessione diretta tra colleghi che prestano servizio in sedi diverse dello stesso distretto, la procedura di assegnazione è gestita dal competente Provveditorato.

Qualora infine si tratti di cessione diretta tra dipendenti in servizio presso distretti diversi ovvero in servizio l'uno presso articolazioni del DAP e l'altro presso articolazioni del DGMC, la procedura di assegnazione è gestita da questa Direzione Generale.

Pertanto la documentazione relativa alla cessione diretta deve essere inoltrata al livello organizzativo di volta in volta competente all'assegnazione in conformità dei criteri sopra indicati.

Il provvedimento formale di assegnazione viene adottato dal livello organizzativo investito della gestione della procedura.

Il personale interessato deve manifestare la propria disponibilità in forma scritta all'ufficio o istituto di appartenenza che provvede a darne immediata comunicazione all'ufficio o istituto di appartenenza del dipendente ricevente.

Questi i principali adempimenti relativi alla procedura di assegnazione con sistema di cessione diretta.

- a) L'ufficio o istituto di appartenenza del dipendente ricevente deve verificare che la certificazione comprovante lo stato di salute del minore sia rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata sulla base della scheda di cui all'Allegato n.1.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE

- b) Si richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare che i dati personali relativi al minore e all'istante siano raccolti, trattati e custoditi dall'ufficio o istituto di appartenenza del richiedente nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Tali dati pertanto, non devono essere trasmessi al livello organizzativo competente all'assegnazione, ma l'ufficio o Istituto di appartenenza del richiedente si limita ad attestarne la conformità alla previsione normativa.
- c) L'istanza deve essere formulata con riferimento a una richiesta di congedo solidale non superiore a trenta giorni e non deve essere superato il limite di centoventi giorni annui di congedo solidale prescritto dalla norma, nell'ipotesi di pregresse richieste.
- d) L'Ufficio o istituto di appartenenza del dipendente cedente, prima di trasmettere la cessione di congedo solidale deve verificare che i giorni ceduti sono ancora quelli spettanti, non ancora fruiti ed eccedenti la quattro settimane annue, quantificate queste ultime nei limiti minimo di venti e massimo ventiquattro giorni in ragione dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale su cinque o sei giorni nel corso dell'anno.
- e) I giorni di congedo solidale non utilizzati dal dipendente ricevente entro il 31 dicembre, se ancora utilmente fruibili secondo i termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali, devono essere restituiti al dipendente cedente, a cura degli uffici ed istituti di appartenenza ovvero, su segnalazione di questi, del livello organizzativo interessato.

Con successiva circolare di questa Direzione Generale del Personale, saranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalità tecniche di operatività del sistema centralizzato e di gestione informatizzata del congedo solidale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo PARISI

SCHEDA RISERVATA AL MEDICO

(per la concessione del congedo e riposo solidale di cui all'articolo 22 del d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57)

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua sezione, in stampatello o in forma dattiloscritta, in modo chiaro e leggibile, da parte del medico, di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, che ha in cura il minore.

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE

Cognome _____ Nome _____

luogo di nascita _____ () data di nascita _____

A seguito dell'analisi della documentazione sanitaria esibita dal genitore, della raccolta anamnestica effettuata con il supporto del genitore e dell'esame obiettivo, **SI ATTESTA** che il minore necessita di cure costanti per le particolari condizioni di salute (barrare la casella corrispondente alla fattispecie riscontrata):

PERMANENTI (si intendono stati di invalidità/minorazione/handicap non suscettibili di miglioramento - senza previsione di rivedibilità dalle Commissioni mediche competenti - di gravità tale da necessitare di cure con carattere di continuità e senza previsione di interruzione)*

TEMPORANEE (si intendono patologie/stati di invalidità/minorazione/handicap suscettibili di miglioramento di gravità tale da rendere il minore non autonomo, in rapporto all'età, nello svolgimento delle attività quotidiane e necessitare di cure con carattere di continuità, ovvero di richiedere il ricorso a terapie salvavita, ma con previsione di interruzione a breve/lungo termine) per un periodo:

dal (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____
 al (giorno) _____ (mese) _____ (anno) _____

* Nel caso in cui lo stato di invalido/minorato/portatore di handicap risulti già certificato, barrare la casella corrispondente (senza la diagnosi) precisando la presenza o meno di "rivedibilità":

- invalido ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- beneficiario ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- cieco totale assoluto ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382;
- sordo ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107;
- minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie della sua età e/o ipoacusici ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289.

rivedibile in data _____

non rivedibile

Luogo e data di rilascio _____

Il medico

(Firma del medico con codice regionale di identificazione)

(Timbro della struttura pubblica o convenzionata)

